

# **REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

## **CAPITOLO I**

**= Art. 1 =**

### ***Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale***

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 4 settembre 1997 è istituito il CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE il cui presente Regolamento è adottato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

**= Art. 2 =**

### ***Polizia Provinciale***

Il Corpo di Polizia Provinciale svolge il complesso dell'attività di vigilanza relativa alle funzioni di Polizia Locale che vengono espletate dagli organi istituzionali della Provincia, nell'ambito del proprio territorio e che non siano attribuite o riservate dalla legge allo Stato. Detta attività si identifica nell'attuazione delle misure amministrative preventive e repressive a protezione della comunità, dell'ambiente e delle istituzioni da ogni azione dei soggetti giuridici pubblici e privati.

**= Art. 3 =**

### ***Compiti del Corpo di Polizia Provinciale***

Gli addetti al servizio di Polizia Provinciale, nel territorio di competenza, promuovono ed attuano ogni iniziativa volta a prevenire la mancata osservanza Leggi, dei Regolamenti e delle altre disposizioni emanate dalla Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali.

L'azione di prevenzione e, quando previsto di repressione, è riferita alle seguenti materie:

- tutela dell'ambiente dall'inquinamento;
- salvaguardia del patrimonio e del territorio provinciale con particolare riguardo alle zone di interesse ambientale;
- tutela della flora spontanea e della fauna selvatica;
- vigilanza e coordinamento nelle materie venatoria ed ittica ivi comprese le attività, disposte dalla Provincia, di abbattimento e censimento delle specie faunistiche, di cattura ed immissione della fauna selvatica ed ittica e di tabellazione delle zone sottoposte a tutela ambientale;
- tutela dei beni culturali, paesaggistici ed archeologici;

La Polizia Provinciale, inoltre, presta soccorso nelle pubbliche calamità e disastri e collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia nonché con la Protezione

Civile. Può svolgere compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro presso cantieri edili in collaborazione con gli Uffici (Ispettorato del Lavoro e A.S.L.) preposti, in via primaria, a detti controlli.

Svolge infine compiti di rappresentanza, in occasione di manifestazioni di rilievo istituzionale per l'Ente, che prevedono la presenza del "Gonfalone della Provincia" e presenza alle sedute del Consiglio Provinciale.

**= Art. 4 =**

#### ***Funzioni di Polizia Giudiziaria***

Il personale della Polizia Provinciale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e quando è in servizio, esercita ai sensi degli artt. 55 e 57 C.P.P., funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di:

- Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori;
- Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Responsabile del Corpo ed agli addetti al coordinamento ed al controllo.

Il personale in parola, nella materia disciplinata dalla L.157/92, può svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria anche fuori dall'orario di servizio.

Nell'espletamento di tali funzioni, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, sono subordinati esclusivamente all'Autorità Giudiziaria.

**= Art. 5 =**

#### ***Funzioni di Pubblica Sicurezza***

Al personale che svolge servizio di Polizia Provinciale, è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

A tal fine il Prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del Presidente della Provincia, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure preventive;
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il Prefetto, sentito il Presidente della Provincia, dichiara la perdita della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti requisiti.

**= Art. 6 =**

### ***Funzioni di Polizia Stradale***

Il personale addetto al servizio di Polizia Provinciale espleta il servizio di Polizia Stradale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, previsto dagli articoli 11 e 12 del D.L.vo 30.04.92 n. 285 e relativo Regolamento di attuazione.

La Polizia Provinciale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

**= Art. 7 =**

### ***Disposizioni generali e di rinvio***

Al personale della Polizia Provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalla Provincia, contenute nel Regolamento Organico dell'Ente e nei C.C.N.L., fatte salve quelle particolari definite nel presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, dalla L.65/86 e dalla L.R. 83/97.

## **CAPITOLO II**

### **Ordinamento del Corpo di Polizia Provinciale**

**= Art. 8 =**

### ***Dipendenza del Corpo***

Il Corpo di Polizia Provinciale risponde, dell'attività svolta, direttamente al Presidente della Provincia, titolare del potere di rappresentanza, che sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

A tale scopo il Presidente si avvale del Comandante del Corpo, al quale è demandata la responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.

La Polizia Provinciale è incardinata strutturalmente nel Settore di staff della Direzione Generale ed il Comandante del Corpo gestisce le procedure amministrative ed i servizi di vigilanza di propria competenza. Egli, di concerto con il Dirigente preposto a detto Settore, attua la gestione finanziaria, mediante poteri di spesa che sono autonomi e propri dello stesso Dirigente.

**= Art. 9 =**

### ***Dotazione organica***

La dotazione organica della Polizia provinciale è così costituita:

- Comandante Responsabile del Corpo;
- Vice Comandante coordinatore;
- N. 6 Funzionari ( Specialisti di vigilanza );
- N. 20 Operatori (Istruttori).

L'Ente potrà, per assicurare un corretto espletamento delle funzioni di Polizia Locale, stabilire l'integrazione di altro personale nella dotazione organica, per singole qualifiche, nel rispetto dei criteri sotto elencati:

- Popolazione residente, temporanea e relativi flussi turistici;
- Estensione del territorio Provinciale;
- Morfologia e caratteristiche del territorio Provinciale;
- Sviluppo della rete stradale, densità del traffico;
- Sviluppo edilizio ed urbanistico nonché quantità di insediamenti industriali e commerciali;
- Presenza di aree destinate alla protezione della flora e della fauna, di zone destinate a parco, fiumi e zone lacustri o costiere;
- Aumento di competenze in materia di tutela dell'ambiente;
- Fasce orarie di operatività del servizio, indici medi annuali di violazione delle norme, qualità del servizio rivolto alla collettività;
- Ogni altro elemento utile per l'efficienza e la funzionalità.

Al Corpo di polizia Provinciale possono essere assegnate, unità lavorative del ruolo amministrativo nel numero e nelle qualifiche che le esigenze di lavoro degli uffici richiedono.

Al fine di garantire un funzionale espletamento delle attività del Corpo, qualora esigenze connesse al servizio lo richiedano ed il numero del personale in organico lo consenta, il Comandante, di volta in volta, disporrà la dislocazione di squadre operative sul territorio.

= Art. 10 =

#### ***Organizzazione del Corpo***

I servizi di Polizia Provinciale, di cui al presente Regolamento, vengono espletati secondo turni articolati nell'arco delle 24 ore giornaliere, previo accordo tra Ente e Organizzazione Sindacale, secondo criteri di funzionalità, di specializzazione ed efficienza.

Gli orari di servizio sono fissati, in linea generale, nei turni 7/13 e 13/19 per tutto l'arco dell'anno. Il Comandante può stabilire orari diversi, in tutti i casi sia necessario legare l'orario alla particolare tipologia del servizio o per impellenti ed urgenti esigenze inerenti l'attività di servizio.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale espletano il proprio servizio sull'intero territorio provinciale.

Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, è ammesso, per ragioni di collegamento, raggiungere una zona di vigilanza situata al confine con altra Provincia seguendo percorsi che oltrepassano i confini del territorio di appartenenza. Allo scopo di svolgere il servizio in maniera più efficace ed in considerazione della vastità e non omogeneità morfologica, il territorio può essere suddiviso in più zone operative delineate geograficamente. Gli operatori svolgono servizio nell'area loro assegnata ed ogni pattuglia deve essere composta almeno da due operatori.

Il servizio viene predisposto dal Comandante secondo moduli programmatici, in turnazioni mensili, in modo tale da garantire la più ampia copertura delle zone e dei servizi operativi.

L'organizzazione degli uffici del Comando può essere articolata in servizi distinti per attività svolta, per specializzazione qualora il numero dei dipendenti lo consenta, per funzione avendo riguardo alle competenze e materie principali quali: vigilanza stradale, tutela ittico-venatoria, tutela ecologica ed ambientale, tutela dell'uso del territorio, attività burocratica ed amministrativa. La responsabilità di ogni settore può essere assegnata dal Comandante, fermo restando il suo potere dispositivo e di controllo, ad uno o più Funzionari.

=Art. 11 =

### ***Rapporto gerarchico***

L'ordinamento gerarchico del Corpo di polizia Provinciale è determinato dai gradi rivestiti dagli appartenenti: a parità di grado, dall'anzianità nello stesso ed in caso di ulteriore parità dagli anni di servizio complessivi.

Qualora i dipendenti siano stati assunti nella stessa data e nello stessa qualifica, il grado viene definito in base al posto ricoperto nella graduatoria del concorso espletato.

Il personale del Corpo di vigilanza è tenuto ad uniformarsi alle direttive ed alle disposizioni impartite dal Responsabile del Corpo e dagli altri superiori gerarchici così come sopra individuati.

Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite dovessero frapporsi difficoltà, ostacoli o inconvenienti imprevisi, dovranno essere richieste, se possibile, specifiche istruzioni; qualora ciò non fosse possibile e si rendesse necessario un intervento immediato, il personale potrà agire di propria iniziativa in modo tale, comunque, da non arrecare pregiudizio al Corpo ed all'Amministrazione Provinciale, con l'obbligo di riferire quanto prima ai propri superiori sulle modalità e sull'esito dell'intervento.

**= Art. 12 =**

### ***Attribuzioni del Comandante***

Il Comandante dirige e cura l'impiego tecnico operativo e disciplinare del Corpo, nonché la formazione, l'addestramento ed il perfezionamento degli operatori di polizia provinciale.

Egli è responsabile, in linea generale, dell'andamento dei servizi e della conservazione e manutenzione dei mezzi e dei materiali in dotazione al Corpo.

Emette ordini di servizio e determinazioni amministrative nell'ambito ed in dipendenza delle norme di legge e regolamentari; dispone servizi ispettivi, che può svolgere personalmente o delegando gli addetti al coordinamento e controllo, tendenti ad accertare l'adempimento, da parte dei dipendenti operatori di Polizia provinciale, delle direttive impartite, e delle modalità di espletamento del servizio.

Presenta all'Amministrazione Provinciale eventuali proposte atte a migliorare, in qualsiasi campo, le attività ed i servizi provinciali.

Provvede altresì, con riferimento alla particolare attività di polizia, alle seguenti attività:

- Studio, ricerca ed elaborazioni di programmi, piani e progetti;
- Controllo e verifica dei risultati complessivi conseguenti alla attività del Corpo;
- Cura del mantenimento delle relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con tutte le altre Forze di Polizia;
- Cura della corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi;
- Coordinamento delle attività delle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, protezionistiche, ambientali ed ittiche.

Il Comandante raccoglie ed elabora i risultati dell'attività espletata dal Corpo che saranno successivamente illustrati, mediante la formulazione di rapporti periodici, al Presidente della Provincia.

Infine egli, dopo averne verificato la correttezza, cura l'iter dei procedimenti sanzionatori attivati dagli appartenenti al Corpo con l'inoltro agli uffici della Provincia preposti per il prosieguo delle competenze e per l'eventuale contenzioso.

E' responsabile altresì, dell'inoltro all'Autorità Giudiziaria, degli atti di valenza penale emessi dagli appartenenti al Corpo in materia di Polizia Giudiziaria.

**= Art. 13 =**

***Attribuzione del Vice Comandante***

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nella direzione e nel controllo del servizio e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Egli esegue tutti gli incarichi a lui affidati dal Comandante. In particolare cura e controlla l'efficienza delle unità operative ai fini dell'esatta osservanza della programmazione ed organizzazione disposte dal Comandante in modo da assicurare le esigenze di coordinamento degli indirizzi operativi e dell'unità dell'azione amministrativa del Corpo.

Il Vice Comandante deve possedere una adeguata preparazione professionale tale da curare l'addestramento e la formazione degli operatori di Polizia Provinciale.

Infine riferisce giornalmente al Comandante sulle novità riscontrate nel corso dell'espletamento del servizio che, se di particolare rilievo, dovranno essere oggetto di rapporto scritto.

**= Art. 14 =**

***Funzionari Specialisti di vigilanza***

Gli addetti al coordinamento e controllo sono lo strumento fondamentale della struttura operativa, poiché da loro dipende la corretta attuazione dei programmi di lavoro per cui, nel rispetto delle direttive ricevute, hanno autonomia al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La loro attività può comportare l'organizzazione ed il coordinamento dell'operatività del personale subalterno, del cui operato rispondono al diretto superiore, nonché dell'utilizzazione di risorse tecniche particolari per lavori complessi.

Nell'esercizio della sua attività il funzionario:

- adotta provvedimenti urgenti di carattere contingente, informando al più presto il suo superiore gerarchico;
- istruisce pratiche connesse all'attività di Polizia Provinciale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi e regolamenti redigendo relazioni, rapporti di Polizia Giudiziaria ed amministrativi da sottoporre successivamente alle valutazioni del superiore gerarchico;
- controlla e verifica tutto ciò che attiene alla disciplina del servizio, al rispetto dei turni, dell'orario di lavoro degli agenti, delle istruzioni o disposizioni ricevute dal superiore;
- opera, se del caso, a livello di staff, di squadra, di pattuglia, di unità operativa qualora le necessità di servizio lo richiedano (malattie, permessi, disposizioni di servizio, ecc.);
- collabora con i suoi diretti superiori nello studio e ricerca delle migliori tecniche operative, suggerendo proposte riguardanti l'organizzazione del lavoro impegnandosi, inoltre, nella formazione professionale dell'agente.

L'addetto al coordinamento e controllo è responsabile, in via generale, del buon andamento del servizio nelle attribuzioni a lui demandate dal presente articolo.

**= Art. 15 =**

***Operatori- Istruttori***

Gli Operatori di Polizia Provinciale devono dare interamente la loro opera nell'interesse del servizio, prestando, nel disimpegno delle loro attribuzioni, la massima attenzione e diligenza.

Funzione prioritaria degli Operatori di polizia provinciale è quella di intervenire per controllare e reprimere comportamenti ed azioni contrari a norme dello stato, delle Regioni e delle province, a norme regolamentari con le quali gli Enti Locali hanno disciplinato funzioni loro demandate da leggi o regolamenti dello Stato in materia di polizia Locale.

Gli operatori di Polizia Provinciale non possono essere impiegati in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti previsti dalla normativa vigente.

### **CAPITOLO III**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO**

= Art. 16 =

##### ***Doveri generali***

Il personale della Polizia Provinciale è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego, in particolare alla normativa stabilita nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) ed è tenuto quindi all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente e dai regolamenti dell'ente.

In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, il personale appartenente al Corpo deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini, deve attenersi ai principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti tale da arrecare pregiudizio al servizio e all'Ente.

La condotta del personale deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

Agli appartenenti al Corpo si richiede abilità, zelo e costante buon comportamento, sia in pubblico che in privato, mostrando sempre, nei confronti dei cittadini con cui vengono in contatto per motivi di lavoro, la massima cortesia e fermezza.

Hanno l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora fissata ed in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme; sono tenuti, inoltre, all'osservanza delle disposizioni impartite dai superiori o Comandate.

Devono essere rispettosi verso i superiori, cortesi verso i colleghi, tenere costantemente un contegno ineccepibile, usare modi civili e gentilezza, in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti dell'istituzione a cui appartengono.

= Art. 17 =

##### ***Doveri particolari***

Rientrano tra i doveri del personale della Polizia Provinciale:

1. Non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
2. Non denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti;
3. Non mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività illecite.

= Art. 18 =

#### ***Decoro individuale***

Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

= Art. 19 =

#### ***Rapporti interpersonali***

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti al rispetto ed alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità ed il prestigio.

Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi livelli di responsabilità, ha il dovere di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni ad esso attribuite, richiedendo il necessario aiuto nel caso in cui l'azione del singolo non possa essere risolutiva.

I rapporti di subordinazione gerarchica e funzionale devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia. Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

= Art. 20 =

#### ***Saluto***

In occasioni di cerimonie e di manifestazioni pubbliche, il saluto è dovuto alla Bandiera Nazionale, a quella Europea, al Gonfalone, ai Vessilli delle autonomie locali, al Presidente ed agli amministratori della Provincia, al Prefetto ed alle altre autorità militari e religiose. Il saluto è dovuto altresì ai superiori gerarchici durante l'espletamento dei servizi esterni nonché ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio quale forma di cortesia.

Si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all'altezza del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.

E' dispensato dal saluto:

1. Il personale che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei propri compiti;
2. Il personale alla guida o a bordo di veicoli;
3. Il personale in servizio di scorta al Gonfalone.

La mancata osservanza del presente articolo potrà essere valutata in sede disciplinare.



= Art. 21 =

***Dovere di diligenza, d'uso e custodia***

Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione (armamento, uniformi e distintivi, tesserino di riconoscimento, mezzi e attrezzature, ecc.) nonché di materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso per ragioni di servizio.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

= Art. 22 =

***Reperibilità***

Al personale del Corpo di Polizia Provinciale può essere richiesto lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità allo scopo di far fronte a situazioni che richiedano la presenza del personale sul posto di lavoro e sul territorio.

La reperibilità viene disposta dal Comandante del Corpo, in turni che tengano conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale.

= Art. 23 =

***Segreto d'ufficio e riservatezza***

Il personale della polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, anche se si tratta di atti non segreti, circa le notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

E' garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal regolamento provinciale di attuazione e con i limiti previsti dallo stesso regolamento.

## **CAPITOLO IV**

### **GRADI, UNIFORMI E DOTAZIONI**

= Art. 24 =

## **Gradi**

L'organizzazione gerarchica del Corpo di Polizia Provinciale è struttura in tre ruoli:

- ruolo operatori;
- ruolo direttivi;
- ruolo dirigenti.

All'interno di ciascun ruolo si articolano i gradi che determinano la scala gerarchica:

- ruolo operatori: agente, agente scelto, assistente, sovrintendente, ispettore;
- ruolo direttivi: tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello;
- ruolo dirigenti: colonnello.

Il passaggio da un grado all'altro all'interno dello stesso ruolo è possibile in base al criterio dell'anzianità di servizio, del rendimento e dei meriti in servizio che saranno riassunti, di volta in volta, in una relazione del Comandante. Lo stesso potrà, in casi di palese demerito, scarso rendimento, applicazione di sanzioni disciplinari, decidere di non promuovere il dipendente al grado successivo; potrà anche, dopo due anni di permanenza nel grado, attribuire il grado superiore allorché vengano dimostrati, sempre in una relazione, particolari meriti di servizio.

Il criterio dell'anzianità è così disciplinato:

### **nel ruolo degli operatori:**

- agente: fino a 5 anni;
- agente scelto: da 5 a 10 anni;
- assistente: da 10 a 15 anni;
- sovrintendente: da 15 a 20 anni;
- ispettore: dopo 20 anni.

### **nel ruolo dei direttivi:**

- tenente: fino a 4 anni;
- capitano: da 4 a 8 anni;
- maggiore: da 8 a 12 anni;
- tenente colonnello: dopo 12 anni.

### **nel ruolo dei dirigenti:**

- colonnello.

Il passaggio interno da un ruolo all'altro resta disciplinato dalla normativa vigente in materia. Il meccanismo dei gradi così disciplinato non influenza né interferisce in alcun modo con lo sviluppo delle progressioni economiche disciplinate dal CCNL

**= Art. 25 =**

***Accesso e selezione del personale***

Nel caso in cui ci fosse disponibilità di posti nella pianta organica è possibile accedere nei ruoli della Polizia Provinciale tramite concorso esterno a cui possono partecipare tutti coloro che, in aggiunta alle condizioni generali di ammissione al pubblico impiego, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione a condurre veicoli di cui alla patente di guida di categoria A e B;
- b) inesistenza di motivi ostativi all'uso delle armi e dell'uniforme, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di obiezione di coscienza;
- c) idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

**= Art. 26 =**

***Uniforme***

L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro; deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della spettanza.

E' fatto divieto al personale di apportare modifiche o aggiunte alla foggia dell'uniforme, di indossarla fuori l'orario di servizio ed in parte nonché di vestire capi di abbigliamento ed ornamenti non contemplati nella dotazione.

Tutti i servizi di Polizia Provinciale sono espletati generalmente in uniforme; possono essere svolti in abito civile solo su disposizione del responsabile del servizio ed ove ricorrano particolari motivi di ordine tecnico operativo: in questo caso il personale ha l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario nonché degli altri elementi accessori e di equipaggiamento, è a totale carico dell'Amministrazione Provinciale e dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i tempi indicati nella tabella A allegati al presente Regolamento. Il numero dei capi di spettanza, i simboli ed i distintivi di grado sono quelli riportati nella stessa tabella A.

La manutenzione ordinaria, i lavaggi e le piccole riparazioni che si rendessero necessarie per la tenuta in ordine e stato di pulizia di quanto assegnato in uso, devono essere curati dagli interessati che devono provvedervi con apposito rimborso forfetario delle spese di vestiario il cui ammontare come pure le modalità e i limiti di erogazione, sono determinati con deliberazione della Giunta

Della consegna dei capi di vestiario dell'uniforme, dovrà farsi registrare su apposita scheda personale del dipendente dalla quale dovrà risultare:

- tipo di capi di vestiario;
- quantità di capi dello stesso tipo;
- data di consegna.

Eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza da parte del dipendente, daranno luogo ai procedimenti disciplinari previsti nei casi di negligenza in servizio.

I capi di vestiario e le dotazioni strumentali che risultassero deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari, vengono sostituiti, a prescindere dalle scadenze ordinarie e dietro relazione di servizio che specifichi le circostanze del deterioramento.

Considerata la peculiarità operativa della polizia Provinciale, relativa a particolari interventi sul territorio, il personale viene dotato anche di speciale uniforme operativa con relativi accessori.

E' adottata la grande uniforme per i servizi di rappresentanza dell'Ente e di scorta al Gonfalone.

**= Art. 27 =**

***Dotazioni – ARMI***

Il personale appartenente alla Polizia Provinciale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è dotato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di armi e munizioni consentiti dalla legge 157/92, artt. 13 e 27, e dal D.M. n. 145/87, art. 4 e previsti nella tabella allegato B.

Le armi in dotazione sono le seguenti:

- a) arma a canna corta con le relative munizioni per la difesa personale;
- b) armi a canne lunghe per specifiche operazioni e servizi di polizia rurale e zoofila con relativo munizionamento.

Le modalità di porto dell'arma, la custodia e il numero previsto sono disciplinati nella tabella B.

**= Art. 28 =**

***Dotazioni – AUTOMEZZI DI SERVIZIO –***

Gli automezzi di servizio, del colore previsto dalle norme vigenti, possono essere usati solo per ragioni di servizio.

Ogni automezzo è equipaggiato, di norma, da:

- avvisatori supplementari acustico e luminoso;
- apparecchio telefonico cellulare fisso;
- nr. 1 lampada portatile;
- nr. 1 paletta di segnalazione secondo quanto stabilito dal nuovo codice della Strada;
- nr. 1 estintore ricaricabile da 5 Kg;
- nr. 1 kit di pronto soccorso;
- nr. 1 valigetta rigida (tipo 24 ore) porta documenti;
- nr. 1 binocolo 10/12 ingrandimenti;
- nr. 1 macchina fotografica compatta;
- nr. Kit per prelievi campioni;
- quanti in lattice monouso;
- un giubbotto antiproiettile;
- un Kit per lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale.

Della dotazione di cui sopra sono direttamente responsabili gli assegnatari dell'automezzo.

**= Art. 29 =**

***Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione***

E' tassativamente vietato apportare modifiche o aggiunte di strumenti agli automezzi o permettere la guida o l'uso a persone non appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale.

L'uso degli avvisatori supplementari acustico e luminoso è consentito solo in caso di emergenza o di effettiva necessità.

Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della patente di guida richiesta.

Per ogni servizio eseguito il conducente deve registrare su apposito registro di marcia: l'indicazione del giorno, orario e motivo del servizio effettuato, il prelievo di carburante, i chilometri percorsi ed ogni altro dato ritenuto necessario al fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

Il Comandante dispone periodici controlli sui registri di marcia dei veicoli a motore, in aggiunta a quelli costanti esercitati da chi ha la diretta responsabilità degli uffici cui il veicolo è assegnato.

Spetta al personale, che ne dispone per motivi di servizio, curare la custodia e la normale manutenzione degli automezzi dei cui danni e guasti, causati da imperizia o negligenza da parte del personale assegnatario, risponde.

In caso di incidente nel quale venga accertata la responsabilità per dolo o colpa grave del conducente, questi risponde per i danni causati all'automezzo.

Guasti, incidenti e danneggiamenti riscontrati o causati nonché lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari, devono essere prontamente segnalati al Comandante del Corpo che disporrà per le successive e relative operazioni.

In caso di indisponibilità dell'automezzo assegnato, la pattuglia, previo controllo della dotazione di cui all'art. 27, utilizza uno degli automezzi disponibili, assumendone tutte le responsabilità e gli obblighi.

**= Art. 30 =**

***Dotazioni – APPARECCHI TELEFONICI –***

Gli apparecchi telefonici cellulari in dotazione, devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.

Al fine di assicurare una costante collegamento con le altre pattuglie e con l'ufficio, il personale in servizio deve curare che l'apparecchio in dotazione sia sempre efficiente ed in funzione segnalando, quando sia necessario al Comando, la non corretta funzionalità.

Durante le comunicazioni è fatto assoluto divieto a tutto il personale, di usare un linguaggio contrario alla pubblica decenza o comunque contenente frasi o parole ingiuriose, denigratorie o poco opportune a chiunque siano riferite.

**= Art. 31 =**

***Tessera di riconoscimento e placca di servizio***

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono muniti di tessera di riconoscimento recante:

- nella parte anteriore, in alto la scritta "POLIZIA PROVINCIALE", la foto in uniforme (senza cappello), gli estremi anagrafici e la qualifica rivestita nonché la firma del Presidente della Provincia;
- nella parte posteriore, le indicazioni del numero di matricola, del gruppo sanguigno, il tipo di arma assegnata in via continuativa con relativo numero di matricola e la firma del dipendente.

Gli appartenenti al Corpo sono, inoltre, muniti di una placca metallica di riconoscimento da esibire nello svolgimento dei servizi in abito civile.

**=Art. 32=**

***Commissione Consultiva***

E' istituita una Commissione Consultiva da riunirsi quando il Comandante riterrà necessario per le materie relative alle dotazioni e all'equipaggiamento del personale, con compiti di consulenza ed ausilio. La Commissione sarà presieduta dal Comandante, da un rappresentante del ruolo dei direttivi, da due operatori di cui uno di sesso femminile.

**CAPITOLO V**

**FORMAZIONE E TUTELA GIURIDICA**

**COORDINAMENTO POLIZIE LOCALI**

**= Art. 33 =**

***Formazione e aggiornamento professionale***

La Provincia favorisce la partecipazione degli operatori di Polizia Provinciale ai corsi promossi dalla Regione per la formazione e l'aggiornamento degli stessi, ai sensi dell'art. 6 Legge n. 65/86 e con le modalità previste dalla legge regionale e relativo regolamento di esecuzione.

Il personale è tenuto, altresì, a partecipare a corsi istituiti dalla Provincia, Istituiti specializzati, Enti, ovvero quelli realizzati in attuazione di legge statali, regionali, in materia di Polizia Locale.

Scopo dei predetti corsi è quello di consentire agli addetti della Polizia Provinciale di acquisire una specifica qualificazione professionale, finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio nonché a facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa.

L'Amministrazione deve garantire la partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a partecipare.

La frequenza dei corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, come servizio effettivo. Della frequenza e del relativo risultato, tramite rilascio di apposito attestato, è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

**= Art. 34 =**

***Difesa in giudizio***

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale e/o civile, per gli atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Provinciale, da un legale di fiducia.

**= Art. 35 =**

#### ***Assicurazione***

Il personale della Polizia Provinciale è assicurato a cura e spese della Provincia contro eventuali infortuni o danni di natura fisica, con invalidità temporanea, permanente o mortalità, mediante specifica polizza assicurativa con una società di assicurazione scelta dall'Amministrazione Provinciale.

**= Art.36 =**

#### ***Coordinamento Polizie Locali***

Nello spirito ed in attuazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267 sull'ordinamento degli Enti Locali, la Provincia, d'intesa con i Comuni, promuove il coordinamento delle Polizie Locali che insistono sul territorio della Provincia, sia sotto l'aspetto della vigilanza nelle materie di specifica competenza sia sotto il profilo dell'aggiornamento professionale degli operatori.

A tale scopo il Comandante della Polizia Provinciale può, raccordandosi con i Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni, predisporre mirati interventi in materia di tutela dell'ambiente e salvaguardia del patrimonio provinciale che assicurino il controllo e la prevenzione contro ogni forma di deturpamento del territorio e di condotta illecita.

Lo stesso Comandante può porre in essere tutte le iniziative ritenute più opportune ai fini dell'aggiornamento e della preparazione professionale dei dipendenti delle polizie locali anche organizzando appositi corsi di formazione nelle materie di intervento comuni con l'ausilio di consulenti esterni.

**= Art. 37 =**

#### ***Festa del Corpo***

Il giorno 20 gennaio (San Sebastiano) di ogni anno è dichiarata festa del Corpo delle Polizie Locali della Provincia (Municipale e Provinciale).

Tale data viene solennizzata con cerimonia predisposta dall'Amministrazione Provinciale per tutte le polizie locali della Provincia e organizzata dal Comando, tramite apposito Comitato che può essere costituito dal Comandante della Polizia Provinciale e da alcuni Comandanti delle Polizie Municipali.

## **CAPITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

**= Art. 38 =**

***Norma transitoria***

Per il primo inquadramento del personale dipendente già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, valgono le seguenti regole:

- per gli appartenenti al ruolo degli operatori, il personale attualmente in servizio assumerà il grado maturato secondo l'anzianità acquisita a decorrere dalla data di immissione nel ruolo degli agenti – collaboratori di Polizia Provinciale ottenuto a mezzo di concorso;
- per gli appartenenti al ruolo dei direttivi, il personale attualmente in servizio assumerà il grado maturato secondo l'anzianità acquisita a decorrere dalla data di immissione nel ruolo degli istruttori di vigilanza ottenuto a mezzo di concorso.

**=Art. 39=**

***Norma di rinvio***

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente, ai regolamenti dell'Ente nonché ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

**= Art. 40 =**

***Abrogazione di atti e provvedimenti e modifiche***

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

Eventuali modifiche per adeguamento a sopravvenute disposizioni normative in materia di polizia locale, a nuove norme regolamentari dell'Ente e ai CCNL, saranno apportate dalla Giunta Provinciale.

**= Art. 41 =**

***Operatività***

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adottati gli atti, i provvedimenti e realizzate le azioni necessarie per adeguare le funzioni e la struttura del Corpo di polizia Provinciale a quanto stabilito nel Regolamento.

**= Art. 42 =**

***Pubblicazione***

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura e verrà pubblicato nell'albo pretorio della Provincia.



# **ALLEGATO “A”**

**UNIFORME DELLA POLIZIA PROVINCIALE**

## UNIFORME DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

= Art. 1 =

### *Colori e foggia dell'uniforme*

1. La foggia dei capi d'abbigliamento e degli accessori costituenti l'uniforme degli appartenenti al Corpo di polizia Provinciale sono stabiliti dalla L.R. 20 luglio 1989, n. 59.
2. I colori sono:
  - a) Grigio per i tessuti dell'uniforme ordinaria;
  - b) Grigio-verde per i tessuti dell'uniforme operativa;
  - c) Nero per il cuoio;
  - d) Blu per le targhette con i distintivi di grado.

= Art. 2 =

### *Placche*

1. Sul copricapo e sugli indumenti esterni (giubba o camicia) vanno applicati le placche, gli alamari, i distintivi di grado.
2. La giacca a vento reca sul lato sinistro, all'altezza del petto, la scritta Polizia provinciale.

= Art. 3 =

### *Tempi di fornitura*

1. La fornitura del vestiario avviene nei modi seguenti:
  - a) Ogni due anni viene fornita l'uniforme operativa come di seguito specificata:
    - n. 1 giacca in goretex con imbottitura sfoderabile;
    - n. 3 pantaloni estivi modello militare in tela;
    - n. 3 pantaloni invernali modello militare in tela rinforzata;
    - n. 6 camicie in cotone a manica corta con spalline, pattina pettorale e taschini con pattina e bottone;
    - n. 6 camicie in cotone a manica lunga;
    - n. 2 maglie in lana girocollo con spalline e taschino con pattina e bottone;
    - n. 1 berretto tipo norvegese estivo;
    - n. 1 berretto tipo norvegese invernale;
    - n. 5 paia di calzettoni in cotone;
    - n. 5 paia di calzettoni in lana;
    - n. 1 paio di scarponi in goretex estivi;
    - n. 1 paio di scarponi in goretex invernali;
    - n. 2 cinturoni in tela color grigio con fregio.
  - b) Ogni sei anni viene fornita l'uniforme ordinaria come di seguito specificata:
    - n. 1 giacca invernale in lana;
    - n. 2 pantaloni invernali di lana;
    - n. 1 giacca estiva in tessuto fresco lana;

- n. 2 pantaloni estivi in tessuto fresco lana;
  - n. 1 berretto rigido invernale (stesso tessuto giacca);
  - n. 1 berretto rigido estivo (stesso tessuto giacca);
  - n. 2 camicie in cotone manica lunga;
  - n. 2 camicie in cotone manica corta con spalline, pattina pettorale e taschini con pattina e bottone;
  - n. 2 cravatte;
  - n. 4 paia di calzini in lana;
  - n. 4 paia di calzini in cotone;
  - n. 1 paio di scarpe basse allacciate invernale;
  - n. 1 paio di scarpe basse allacciate estive;
- c) Ogni quattro anni vengono forniti i seguenti accessori:
- n. 1 cinturone in cuoio con fregio;
  - n. 1 portamanette in cuoio;
  - n. 2 paia di guanti in pelle;
  - n. 1 paio di guanti da lavoro;
  - n. 1 sovrapantalone in goretex;
  - n. 1 paio di stivali in gomma di colore verde al ginocchio;
  - n. 1 paio di stivali in gomma di colore verde alla coscia;
  - n. 4 coppie di alamari;
  - n. 4 placche per berretto;
  - n. 2 placche di riconoscimento;
  - n. 4 coppie di targhette con distintivi di grado;
  - n. 2 palette (segnali distintivi).
2. Per il personale addetto all'ufficio Comando i tempi fornitura del vestiario possono essere modificati in relazione alle esigenze del servizio svolto.

= Art. 4 =

#### ***Sostituzione indumenti***

1. In caso di logoramento di una parte o di tutti gli indumenti e accessori, può essere anticipata la fornitura previa restituzione dei capi usurati.
2. I capi di vestiario logorati oppure sostituiti dalle nuove forniture non devono essere utilizzati in circostanze estranee al servizio d'istituto.

= Art. 5 =

#### ***Cambi stagione***

1. Il servizio è svolto indossando l'uniforme operativa.
2. I cambi stagionali e l'impiego dell'uniforme ordinaria sono disposti dal Comandante del Corpo.

# **ALLEGATO “B”**

**DISCIPLINARE PER LE ARMI IN DOTAZIONE**

**REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI  
POLIZIA PROVINCIALE**

**= Art. 1 =**

***NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE***

Ai sensi dell'art.1 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale in possesso della qualifica di agente di P.S., è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio.

La dotazione quindi è costituita da:

- a) Pistole semiautomatiche in numero pari a quello degli appartenenti al Corpo di polizia Provinciale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un'arma come dotazione di riserva;
- b) n. 4 armi lunghe con canna ad anima liscia;
- c) n. 6 armi lunghe con canna ad anima rigata;
- d) n. 1 fucile ad alta precisione con cannocchiale di puntamento;
- e) n. 1 fucile per proiettili a narcotico.

**= Art. 2 =**

***MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA***

- 1. Gli appartenenti al Corpo ai quali sono assegnate, in via continuativa, le armi di cui all'art. 27, sono autorizzati al porto ed all'uso delle stesse secondo il combinato disposto della legge 65/86 art. 5 comma 5°, del D.M. 145/87 art. 6 commi 2°, 3° e 4° e dell'art.29 della L.11 febbraio 1992, n.157,secondo cui gli stessi sono autorizzati "a portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza".
- 2. Per servizi particolari e occasionali che richiedono l'impiego di armi specifiche, queste sono assegnate di volta in volta dal Comandante del Corpo previa comunicazione al Direttore Generale.
- 3. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

**= Art. 3 =**

***TIPO DI MUNIZIONI E LORO USO***

- 1. Al momento della consegna dell'arma, sono assegnate le munizioni specifiche.
- 2. E' severamente vietato esplodere colpi con le armi in dotazione se non per esigenze di servizio.
- 3. In caso di uso delle armi, dovrà essere rimesso immediato rapporto al Comandante che specifichi in modo dettagliato le circostanze, il luogo ed il motivo dell'utilizzo. Il Comandante, se necessario, provvederà alla sostituzione delle munizioni impiegate.

**= Art. 4 =**

***NUMERO DELLE MUNIZIONI IN DOTAZIONE***

1. Ogni agente o Ufficiale di P.S. è dotato di n. 50 cartucce per la pistola in dotazione individuale che dovranno essere sostituite almeno ogni 10 anni.
2. Il Corpo di Polizia Provinciale è dotato di munizioni per carabina, munizioni a piombo spezzato di varia numerazione e munizioni per fucile a narcotico.

**= Art. 5 =**

***TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI***

1. Le armi, assegnate in via continuativa ad ogni singolo appartenente al Corpo, al di fuori dell'orario di servizio sono custodite, a propria cura, presso le relative abitazioni, smontate e suddivise in quattro parti ciascuna delle quali custodite in posti diversi. Le armi in dotazione al Corpo sono custodite nei locali del Comando, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono custodite in armadio, distinto da quello delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante del Corpo.
4. L'Autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della L. 18 aprile 1975, n. 110.
5. L'Autorità di Pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

**= Art. 6 =**

***DOVERI DELL'ASSEGNATARIO***

1. Ogni dipendente a cui viene assegnata in via continuativa l'arma in dotazione individuale è responsabile della sua custodia e manutenzione.
2. In caso di furto o smarrimento dell'arma, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al Comando che adotterà tutti i provvedimenti di competenza per la diramazione delle ricerche e per le comunicazioni di rito all'autorità di P.S..
3. Nella comunicazione al Comando dell'avvenuto furto o smarrimento dell'arma, il dipendente specificherà al Comandante tutte le circostanze che hanno determinato il fatto.
4. Il Comandante valuterà, caso per caso, se il furto si è concretizzato a causa di negligenza del dipendente o mancata osservanza delle norme sulla custodia. In tal caso, come in ogni ipotesi di smarrimento, il comportamento tenuto nella circostanza, sarà valutato disciplinarmente.
5. L'addetto alla Polizia Provinciale, cui è assegnata l'arma, in via generale deve:
  - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
  - applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
  - custodire diligentemente, come già detto, l'arma e curarne la manutenzione;

- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro predisposte dal Comando.

= Art. 7 =

#### ***NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SUL PORTO DELL'ARMA***

1. L'arma viene assegnata a ciascun dipendente in possesso della qualifica di agente di P.S. esclusivamente per esigenze di difesa personale.
2. La stessa non deve essere esibita per nessun motivo, non deve essere utilizzata per intimorire chicchessia e deve essere portata diligentemente riposta nella fondina.
3. Il porto dell'arma non deve autorizzare il dipendente ad assumere atteggiamenti arroganti e prevaricatori nei confronti dell'utente, né può determinare lo stesso ad abusare delle proprie funzioni.
4. Il comportamento dei dipendenti del Corpo, tenuto in violazione delle suddette norme, sarà valutato disciplinarmente.

= Art. 8 =

#### ***DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI***

1. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Presidente, al Direttore Generale e al Comandante del Corpo. E' altresì consentito l'accesso ai detti locali agli Istruttori ed agli Agenti del corpo limitatamente per le operazioni di consegna e restituzione delle armi.
2. Le armi devono essere consegnate e restituite scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in modo da evitare ogni pericolo per la incolumità pubblica e personale.
3. Nel locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono tenuti:
  - a) registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore;
  - b) registro dei movimenti giornalieri di prelevamento o restituzione delle armi e munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Direttore Generale e dal Comandante del Corpo;
  - c) registro delle ispezioni settimanali e mensili con pagine numerate e vistate come b);
  - d) registro delle riparazioni con pagine numerate e vistate come b).

= Art. 9 =

#### ***DOVERI DEL CONSEGNETARIO DI ARMERIA***

1. Il Comandante del Corpo che svolge le funzioni di consegnatario di armeria, cura con la massima diligenza:
  - a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni che sono custodite negli appositi armadi corazzati nei locali del Comando del Corpo, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
  - b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;

- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

= Art. 10 =

***CONTROLLI***

1. Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. Ogni lunedì e il primo giorno di ogni mese, o se festivo, il giorno lavorativo successivo, sono effettuate ispezioni settimanali e mensili dal consegnatario. L'esito delle ispezioni è riportato sull'apposito registro.
3. Il Comandante può effettuare visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

= Art. 11 =

***ADDESTRAMENTO***

1. Il personale della Polizia Provinciale deve conseguire periodicamente il necessario addestramento per il tiro con armi comuni da sparo presso poligoni abilitati.
2. L'Amministrazione Provinciale provvede ad iscrivere il suddetto personale alla locale sezione di tiro a segno nazionale come previsto dalla L. 28 maggio 1981, n. 282.

= Art. 12 =

***PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO***

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 12 si trovi in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, gli agenti della Polizia Provinciale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare l'esercitazione di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori della provincia di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Presidente della Provincia almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

= Art. 13 =

***NORMA FINALE***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.



# **INDICE**

## **CAPITOLO I**

- Art. 1 – Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 2 – Polizia Provinciale
- Art. 3 – Compiti del Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 4 – Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 5 – Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 6 – Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 7 – Disposizioni generali e di rinvio

## **CAPITOLO II**

### **ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

- Art. 8 – Dipendenza del Corpo
- Art. 9 – Dotazione organica
- Art. 10 – Organizzazione del Corpo
- Art. 11 – Rapporto gerarchico
- Art. 12 – Attribuzioni del Comandante
- Art. 13 – Attribuzioni del Vice Comandante
- Art. 14 – Funzionari Specialisti di Vigilanza
- Art. 15 – Operatori - Istruttori

## **CAPITOLO III**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

- Art. 16 – Doveri generali
- Art. 17 – Doveri particolari
- Art. 18 – Decoro individuale
- Art. 19 – Rapporti interpersonali
- Art. 20 – Saluto
- Art. 21 – Doveri di diligenza, d'uso e custodia

Art. 22 – Reperibilità

Art. 23 – Segreto d'ufficio e riservatezza

## **CAPITOLO IV**

### **GRADI, UNIFORMI E DOTAZIONI**

Art. 24 – Gradi

Art. 25 – Accesso e selezione del personale

Art. 26 – Uniforme

Art. 27 – Dotazioni – ARMI

Art. 28 – Dotazioni – AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Art. 29 – Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

Art. 30 – Dotazioni – APPARECCHI TELEFONICI

Art. 31 – Tessera di riconoscimento e placca di servizio

Art. 32 - Commissione Consultiva

## **CAPITOLO V**

### **FORMAZIONE E TUTELA GIURIDICA**

### **COORDINAMENTO POLIZIE LOCALI**

Art. 33 – Formazione e aggiornamento professionale

Art. 34 – Difesa in giudizio

Art. 35 – Assicurazione

Art. 36 – Coordinamento Polizie Locali

Art. 37 – Festa del Corpo

## **CAPITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 38 – Norma transitoria

Art. 39 – Norma di rinvio

Art. 40 – Abrogazione di atti e provvedimenti e modifiche

Art. 41 – Operatività

Art. 42 \_ Pubblicazione

## **ALLEGATO “A”**

### **UNIFORME DELLA POLIZIA PROVINCIALE**

- Art. 1 – Colori e foggia dell’uniforme
- Art. 2 – Placche
- Art. 3 – Tempi di fornitura
- Art. 4 – Sostituzione indumenti
- Art. 5 – Cambi stagione

## **ALLEGATO “B”**

### **DISCIPLINARE PER LE ARMI IN DOTAZIONE**

- Art. 1 – Numero delle armi in dotazione
- Art. 2 – Modalità e casi di porto dell’arma
- Art. 3 – Tipo di munizioni e loro uso
- Art. 4 – Numero delle munizioni in dotazione
- Art. 5 – Tenuta e custodia delle armi e delle munizioni
- Art. 6 – Doveri dell’assegnatario
- Art. 7 – Norme generali di comportamento sul porto dell’arma
- Art. 8 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 9 – Doveri del consegnatario di armeria
- Art. 10 – Controlli
- Art. 11 – Addestramento
- Art. 12 – Porto d’armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
- Art. 13 – Norma finale